

G		M		A		Rapp.		Filiale		Conto		CIB	
19		05		99		●		●		●		●	
DATA INTESTAZIONE DEL CONTO												DELEGHE	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO												SI	
CAP												NO	
LOCALITÀ												PROV.	
TELEFONO												ATT. ECONOMICA	
SE SOCIETÀ												SE SOCIETÀ	
Numero CCIAA												CODICE FISCALE	
INDIRIZZO CORRISPONDENZA (se diverso)												CAP	
LOCALITÀ												PROV.	
COGNOME E NOME													
1													
COMUNE DI NASCITA													
PROV.													
DATA DI NASCITA													
SESSO													
CODICE FISCALE													
1													
COGNOME E NOME													
2													
COMUNE DI NASCITA													
PROV.													
DATA DI NASCITA													
SESSO													
CODICE FISCALE													
2													
COGNOME E NOME													
3													
COMUNE DI NASCITA													
PROV.													
DATA DI NASCITA													
SESSO													
CODICE FISCALE													
3													
FIRMA													
DOCUMENTO													
1													
2													
3													

194920
H0473

Le operazioni e/o le disposizioni sul conto potranno essere effettuate:

☐ solo con firma congiunta di tutti i cointestatari

FIRME

☐ da ciascun intestatario anche separatamente

FIRME

VISTI PER AUTENTICA E REGISTRAZIONE
(COMPLETARE)

Vi accuso/accusiamo ricevuta della pregiata Vostra sopracitata con la quale mi/ci comunicate il mio/nostro conto corrente di corrispondenza sarà disciplinato dalle «norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi» in appresso riportate, che dichiaro/dichiariamo di approvare.

NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI

ART. 1 - Il correntista è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.

Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non siano trascorsi cinque giorni per provvedere a ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

ART. 2 - L'invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al Correntista con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto dell'apertura del conto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.

ART. 3 - Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano salvo diverso accordo mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo. Il Correntista è tenuto a custodire con cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla perdita, dalla sottrazione, o dall'uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione alla Banca.

Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.

ART. 4 - Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Correntista, gli saranno accreditati in conto corrente.

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine - e ciò anche nel caso di assegni bancari tratti sulla stessa dipendenza accreditante - e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Qualora la Banca consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Correntista di disporre anticipatamente dell'importo medesimo.

In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 Cod. Civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.

